

Dicitura 5.0 in fattura a prova di controlli

Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d'imposta transizione 5.0 sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la **documentazione idonea** a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili.

A tal fine, ai sensi dell'art. 38 comma 15 del DL 19/2024, "le fatture, i documenti di trasporto e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'**espresso riferimento** alle disposizioni di cui al presente articolo".

Sul punto, la circolare MIMIT-GSE n. 25877/2024 (§ 6), ha precisato che l'impresa beneficiaria è tenuta a conservare le fatture, i documenti di trasporto e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati contenenti, oltre alle singole voci di costo per ciascun investimento, il **codice identificativo** alfanumerico univoco rilasciato dalla piattaforma informatica, contraddistinto dalla struttura TR5-XXXXX, e il riferimento alle disposizioni di cui all'art. 38 del decreto legge n. 19 del 2024, qualora successivi alla comunicazione di prenotazione del credito d'imposta.

Pertanto, per quanto sopra, sarebbe necessario indicare non solo il riferimento normativo ma anche il codice identificativo rilasciato al momento della prenotazione del credito.

Si rileva, inoltre, che la norma in esame, a differenza di quella di cui all'art. 1 comma 1062 della L. 178/2020, riporta chiaramente la necessità di indicare la dicitura anche nei **DDT**.

In merito alla precedente agevolazione, con risposta a interrogazione parlamentare 10 gennaio 2024 n. 5-01787, era stato affermato che la citata disposizione si considera formalmente rispettata nei casi in cui la fattura, che contenga regolarmente l'espresso riferimento alle disposizioni agevolative, richiami chiaramente e univocamente il DDT nel quale è stata omessa l'indicazione della norma agevolativa.

Analogamente al credito ex L. 178/2020, anche ai fini del

credito transizione 5.0 è prevista la redazione di una **perizia tecnica asseverata** per i beni 4.0.

Ai sensi dell'art. 16 del DM 24 luglio 2024, le caratteristiche tecniche dei beni tali da includerli negli elenchi di cui agli Allegati A e B della L. 232/2016 e l'**interconnessione** degli stessi al sistema aziendale di gestione della produzione o della rete di fornitura va comprovata da apposita perizia tecnica asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o da un ente di certificazione accreditato. Relativamente al settore agricolo la perizia tecnica può essere rilasciata anche da un dottore agronomo o forestale, da un agrotecnico laureato o da un perito agrario laureato.

Tale perizia può essere rilasciata dai medesimi soggetti previsti dall'art. 15 del citato DM per le certificazioni "tecniche" relative al risparmio energetico, qualora siano in possesso dei requisiti ivi previsti.

La perizia va comunque redatta sulla base degli **appositi modelli** resi disponibili dal GSE.

Resta fermo che per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a **300.000 euro**, tale onere documentale può essere adempiuto attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del DPR 445/2000

Novità rispetto al credito 4.0 è invece la **certificazione contabile** (presente invece per altre agevolazioni, quali il credito R&S).

L'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono infatti risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all'art. 8 del DLgs. 39/2010.

Per le sole imprese **non obbligate** per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione della documentazione contabile previsto sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo

non superiore a 5.000 euro, fermo restando, comunque, il limite massimo previsto per l'agevolazione.

Inoltre, in considerazione della fonte di finanziamento dell'agevolazione a valere sulle risorse **PNRR**, le imprese beneficiarie sono tenute al rispetto dei pertinenti obblighi derivanti dalla normativa europea e nazionale, assicurando tra l'altro (art. 18 del DM 24 luglio 2024):

- la comunicazione dei dati relativi al **titolare effettivo** del destinatario dei fondi;
- il rispetto del principio **DNSH** (*do no significant harm*) di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali;
- l'assenza di **doppio finanziamento** ai sensi dell'art. 9 del Regolamento Ue 2021/241.

Il rispetto di tali obblighi è oggetto di specifiche dichiarazioni nell'ambito delle comunicazioni da presentare per l'accesso all'agevolazione.

(MF/am)